

COMUNE DI SUMMONTE



(Provincia di Avellino)

Atto di esplicitazione dei principi comunitari

per l'affidamento dei contratti pubblici di **SERVIZI e FORNITURE** di importo pari o superiore a 40.000 euro e nel limite delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) e d) del d. lgs. n. 50/2016

Gli art. 30, comma 1 e art. 36, comma 1 del Codice prevedono che sia la fase dell'affidamento che quella dell'esecuzione degli appalti pubblici debbano espletarsi nel rispetto di una serie di principi, applicabili indistintamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture ovvero I principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

I principi di *economicità, efficacia, tempestività e correttezza* si sostanziano in comportamenti e condotte del Comune rispettosi degli stessi.

Nella fase dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici, in particolare, il Comune garantisce i predetti principi nel seguente modo:

- a) "il principio di economicità" attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione/procedura di gara ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) "il principio di efficacia" attraverso la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) "il principio di tempestività" rispettando l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) "il principio di correttezza" con una condotta leale ed improntata a buona fede.

Nella fase di affidamento, il Comune garantisce i predetti principi nel seguente modo:

- ai fini dell'attuazione del " principio della libera concorrenza", l'effettiva contendibilità degli
 affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati ammettendo le imprese selezionate a
 concorrere ad una procedura di gara da aggiudicarsi prioritariamente con il criterio dell'offerta
 economicamente più vantaggiosa o, solo nei casi previsti dalla legge, con il criterio del prezzo più
 basso;
- b) ai fini dell'attuazione del "principio della non discriminazione" e "di parità di trattamento", una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione e, pertanto, l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata avverrà senza alcuna preclusione alla nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza ma, semplicemente, in ragione della loro notoria affidabilità, della correlazione dell'esperienza pregressa dell'impresa con la tipologia del servizio/fornitura da affidare ed alla conoscenza del comprensorio. La procedura di gara, inoltre, si svolgerà nel rispetto di regole precise, che saranno rese note a tutti gli operatori invitati, garantendo i medesimi flussi informativi e le stesse possibilità di confronto a tutti i partecipanti. Il numero delle imprese da invitare sarà comunque almeno pari a cinque;

- c) ai fini dell'attuazione del "principio della trasparenza e pubblicità", la conoscibilità delle procedure di gara, in favore di ogni potenziale offerente, delle attività di gara sia degli atti a questa collegati secondo le modalità previste dal Codice, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure. In particolare, il Comune procederà:
 - all'individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato presso il proprio profilo committente/informatico ed Albo Pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

ovvero (in caso di esistenza/istituzione di una short-list)

- all'individuazione degli operatori economici tra quelli iscritti nell'apposito elenco esistente o da istituire pubblicando, comunque, presso il proprio profilo committente/informatico ed Albo Pretorio un RENDE NOTO in ordine alla << procedura a farsi >> ed alla << scelta amministrativa effettuata per la procedura di gara >>;
- nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, ad indicare i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non si ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, ad indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo;
- rendere manifesta, se del caso, fin dall'avviso di indagine di mercato, la volontà ad individuare gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico. In tale ipotesi, si renderà tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio profilo committente/informatico almeno tre giorni prima, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice. Si procede al sorteggio, rendendolo tempestivamente noto, anche nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal precedente capoverso;
- all'individuazione delle imprese da invitare sempre mediante apposito verbale redatto da rappresentanti dell'Ufficio competente;
- ad indicare nella determina a contrarre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori;
- ad avvenuto affidamento, alla pubblicazione di un AVVISO sui RISULTATI della procedura di affidamento, conforme all'allegato allegato XIV, Parte I, lettera D del Codice contenente l'indicazione dei soggetti invitati e trasmesso, per la pubblicazione, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione;
- al rispetto di quanto previsto all'art. 53 del Codice in materia di accesso agli atti;
- d) ai fini dell'attuazione del "principio della proporzionalità", l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. In particolare, il Comune procederà:
 - alla richiesta dei requisiti minimi ai soggetti partecipanti strettamente necessari e connessi alla tipologia ed all'importo del servizio/fornitura a farsi;
 - ad adottare, in relazione alla procedura di gara, solo provvedimenti che siano al tempo stesso necessari ed adeguati rispetto agli scopi perseguiti al fine di comportare il minore disagio all'esercizio dell'attività economica;
 - a prescrivere adempimenti formali che risultino utili e ragionevoli per la procedura di gara e non ne costituiscano un inutile aggravio;
- e) ai fini dell'attuazione del "principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti", il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità, agli operatori economici, di essere affidatari di un contratto pubblico. In particolare, il principio in parola si applica, all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti che abbia ad oggetto una

commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi. Il divieto vige nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, secondo i seguenti criteri:

- divieto di invito a procedure negoziate ai medesimi soggetti prima che siano decorsi 36 (
 trentasei) mesi dalla data di un precedente contratto/affidamento, qualora gli importi netti del
 servizio/fornitura affidato rientrino nella fascia tra 160.000,00 e 221.000,00 euro. Il divieto di
 invito opera, all'interno della stessa fascia, anche per l'operatore economico invitato e non
 affidatario nel precedente affidamento prima che siano decorsi 27 (ventisette) mesi dalla data
 di un precedente invito;
- divieto di invito a procedure negoziate ai medesimi soggetti prima che siano decorsi 24 (
 ventiquattro) mesi dalla data di un precedente contratto/affidamento, qualora gli importi netti
 del servizio/fornitura affidati rientrino nella fascia tra 100.000,00 e 159.999,99 euro. Il divieto di
 invito opera, all'interno della stessa fascia, anche per l'operatore economico invitato e non
 affidatario nel precedente affidamento prima che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di
 un precedente invito;
- 3. divieto di invito a procedure negoziate ai medesimi soggetti prima che siano decorsi 12 (dodici) dalla data di un precedente contratto/affidamento, qualora gli importi netti del servizio/fornitura affidati rientrino nella fascia tra 40.000,00 e 99.999,99 euro. Il divieto di invito opera, all'interno della stessa fascia, anche per l'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento prima che siano decorsi 9 (nove) mesi dalla data di un precedente invito;

I suddetti valori di riferimento delle fasce sono stati individuati tenendo conto degli importi più ricorrenti.

In ogni caso, in via del tutto eccezionale, è possibile reinvitare il contraente uscente e l'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, debitamente motivando tale scelta in coerenza con quanto previsto dai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

- f) ai fini del rispetto dei "criteri di sostenibilità energetica e ambientale", la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) ai fini del rispetto del "principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi", l'attuazione delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse adottate dal Comune, assicurando, altresì, una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni dei Piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dal Comune.

Il Comune assicura *l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese* nei seguenti modi:

- richiedendo il possesso dei requisiti minimi ai soggetti partecipanti strettamente necessari e connessi alla tipologia ed all'importo dei lavori a farsi;
- semplificando le procedure quanto più possibile;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice verificando che i soggetti aderenti abbiano proceduto alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e verificando, altresì, nel caso di suddivisione in lotti che il relativo valore sia adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;

ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, introducendo, eventualmente, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, appositi criteri premiali che si intendono applicare alla valutazione dell'offerta presentata da microimprese, piccole e medie imprese.

Il Responsabile del Procedimento (geom. Michele Capolupo)